COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, uno (n. **082) in data 20/10/2010 ed uno (n. **948) in data 7/03/2011, entrambi estinti anticipatamente, il primo il 30/04/2011 e il secondo previa emissione di conteggio estintivo all'1/11/2016.
Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a:

- € 275,90 per il contratto n. **082;
- € 790,52 per il contratto n. **948;

In entrambi i casi chiede inoltre gli interessi legali dalla data dell'estinzione dei finanziamenti.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i ricorsi:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;
- con riferimento agli oneri assicurativi, di provvedere al rimborso di complessivi € 4,86, di cui € 1,80 per il contratto n. **082 ed € 3,06 per il contratto n. **948, al netto, con

riferimento a quest'ultimo, dell'avvenuto rimborso ad opera della compagnia assicurativa dell'importo di € 125,50 effettuato in data 29/11/2016 e di € 174,91 effettuato in data 10/01/2017;
- di provvedere altresì al rimborso di € 40,00 a titolo di presentazione di entrambi i ricorsi. circolare.

Pertanto, chiede di respingere i ricorsi.
Il ricorrente ha ritenuto di non replicare.

DIRITTO

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*".
"*Priva di giuridico fondamento"* si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125* sexies *TUB […], per la semplice ragione che la stessa* [Direttiva]*, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125* sexies *TUB) disapplicabile dal giudicante* in parte qua *(per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi* up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi* up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere*

determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, il Collegio, previa riunione dei ricorsi, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, ritiene, con riferimento ad entrambi i rapporti di cui alla presente controversia, che abbiano natura *recurring* e quindi vadano rimborsate al ricorrente col criterio *pro rata temporis* le "commissioni" applicate al cliente, in quanto la relativa clausola appare opaca, non descrivendo le attività remunerate attraverso tale voce di costo.

Quanto, invece, agli oneri assicurativi, di indubbia natura *recurring*, il Collegio rileva che gli stessi risultano già interamente rimborsati dalla compagnia assicurativa secondo i criteri riportati nelle C.G.A. versate in atti.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo i prospetti che seguono, tenuto conto che i rimborsi effettuati sono comprensivi anche della somma di € 40,00 a titolo di presentazione dei ricorsi:

quanto al rapporto di finanziamento n. ***082

durata del finanziamento	60
rate scadute	4
rate residue	56

TAN	5,10%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	93,33%
- in proporzione alla quota	87,69%

n/c		Importo	restituzioni: In proporzione lineare	restituzioni: In proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni (recurring)	€ 293,68	€ 274,10 ◉	€ 257,52 ○	○		€ 274,10
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 178,77	€ 166,85 ◉	€ 156,76 ○	○	€ 166,85	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 274
interessi legali	si

Quanto al rapporto di finanziamento n. ***948

durata del finanziamento	120
rate scadute	67
rate residue	*53*

TAN	*4,75%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*44,17%*
- in proporzione alla quota	*21,42%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni	*(recurring)*	€ 1.102,74	€ 487,04 ◉	*€ 236,24* ○	○		€ 487,04
○	oneri assicurativi	*(recurring)*	€ 687,12	€ 303,48 ◉	*€ 147,20* ○	○	€ 303,47	€ 0,01
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
○				€ 0,00 ◉	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 487**
interessi legali	sì

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 761,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI